JRE 30
OSSERVATORIO DI GIURISPRUDENZA
COLLANA A CURA DI **PAOLO LORO**
REPERTORI
ebook in formato pdf

demanio patrimonio beni pubblici

# GLI ABUSI SU AREE DEMANIALI

raccolta di giurisprudenza
2009-2012

EXEO edizioni
isbn 978-88-97916-32-1
professionisti
pubblica amministrazione

OSSERVATORIO DI GIURISPRUDENZA collana a cura di PAOLO LORO REPERTORI
demanio, patrimonio e beni pubblici JRE 30

# GLI ABUSI SU AREE DEMANIALI

raccolta di giurisprudenza 2009-2012

ISBN: 978-88-97916-32-1
professionisti
pubblica amministrazione
EXEO edizioni

fax: 049 9710328 – tel: 049 9710328 martedì e giovedì dalle 12:30 alle 14:00 e-mail: info@exeo.it

La presente opera è una raccolta, organizzata in una tassonomia tematica, di massime giurisprudenziali (denominate 'sintesi') in materia di abusi su aree demaniali, elaborate dalla redazione della rivista giuridica Patrimoniopubblico.it, tratte da pronunce recensite dalla medesima rivista appartenenti agli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 (fino alla data di pubblicazione della presente edizione). Alle massime seguono gli estratti pertinenti delle pronunce a cui si riferiscono.

Disclaimer: pur compiendo ogni ragionevole sforzo per assicurare che le massime siano elaborate con la cura necessaria, si avverte che errori, inesattezze, ambiguità od omissioni sono sempre possibili. Con riguardo a ciò, l'editore e il curatore si esimono da ogni responsabilità, invitando l'utente a verificare in ogni caso la massima di interesse con il contenuto della relativa sentenza.

Copyright © 2012 Exeo S.r.l.. Tutti i diritti riservati. Le massime/sintesi, quando costituiscono una rielaborazione delle pronunce da cui sono tratte, sono opera protetta dal diritto di autore e possono essere utilizzate solo citando la fonte e per fini non commerciali. La classificazione delle massime costituisce parimenti opera protetta dal diritto di autore, di cui nessun uso è consentito. Sono consentite esclusivamente citazioni a titolo di cronaca, studio, critica, recensione, attività della pubblica amministrazione o professionale, accompagnate dalla menzione della fonte. È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi mezzo senza l'autorizzazione scritta dell'editore. È consentita la stampa ad esclusivo uso personale dell'utilizzatore, e comunque mai a scopo commerciale.

Il presente prodotto può essere utilizzato esclusivamente dalla persona fisica acquirente e dai suoi stretti collaboratori professionali, o da un singolo destinatario in caso di soggetto acquirente diverso da persona fisica. Ogni diversa utilizzazione e diffusione, con qualsiasi mezzo, con qualsiasi scopo e nei confronti di chiunque, totale o parziale, è vietata senza il consenso scritto dell'editore.

Edizione: dicembre 2012 - collana: OSSERVATORIO DI GIURISPRUDENZA, a cura di Paolo Loro - materia: demanio, patrimonio, beni pubblici - tipologia: repertori - formato: digitale, pdf – dimensione: A4 - ISBN: 978-88-97916-32-1 - codice: JRE30 – nic: 97 - prezzo: € 30,00 - Editore: Exeo srl CF PI RI 03790770287 REA 337549 ROC 15200/2007 DUNS 339162698 c.s.i.v. € 10.000,00, sede legale piazzetta Modin 12 35129 Padova –casella postale 76/A 35028 Piove di Sacco PD info@exeoedizioni.it. Luogo di elaborazione nella sede operativa via Dante Alighieri 6 int. 1 35028 Piove di Sacco (PD).

professionisti

pubblica amministrazione

www.patrimoniopubblico.it www.territorio.it www.exeoedizioni.it

# SOMMARIO

2) ABUSI DEI PRIVATI

3) AUTOTUTELA

4) AUTOTUTELA --> AFFIDAMENTO

5) AUTOTUTELA --> ALTERNATIVITÀ A TUTELA GIUDIZIALE

6) AUTOTUTELA --> CATEGORIE DI BENI, CASISTICA --> ABUSI EDILIZI ACQUISITI DAL COMUNE

7) AUTOTUTELA --> CATEGORIE DI BENI, CASISTICA --> ALLOGGI DI SERVIZIO

8) AUTOTUTELA --> CATEGORIE DI BENI, CASISTICA --> ALLOGGI E.R.P.

9) AUTOTUTELA --> CATEGORIE DI BENI, CASISTICA --> ATTIVITÀ ESTRATTIVA

10) AUTOTUTELA --> CATEGORIE DI BENI, CASISTICA --> BENI CONFISCATI

11) AUTOTUTELA --> CATEGORIE DI BENI, CASISTICA --> DEMANIO IDRICO

12) AUTOTUTELA --> CATEGORIE DI BENI, CASISTICA --> DEMANIO MARITTIMO

13) AUTOTUTELA --> CATEGORIE DI BENI, CASISTICA --> IMPIANTI DI PUBBLICO SERVIZIO

14) AUTOTUTELA --> CATEGORIE DI BENI, CASISTICA --> LUCI E VEDUTE

15) AUTOTUTELA --> CATEGORIE DI BENI, CASISTICA --> PATRIMONIO DISPONIBILE

16) AUTOTUTELA --> CATEGORIE DI BENI, CASISTICA --> PATRIMONIO INDISPONIBILE

17) AUTOTUTELA --> CATEGORIE DI BENI, CASISTICA --> SERVITÙ

18) AUTOTUTELA --> CATEGORIE DI BENI, CASISTICA --> SOMME DI DENARO

19) AUTOTUTELA --> CATEGORIE DI BENI, CASISTICA --> STRADE

20) AUTOTUTELA --> CATEGORIE DI BENI, CASISTICA --> STRADE --> CASE CANTONIERE

21) AUTOTUTELA --> CATEGORIE DI BENI, CASISTICA --> STRADE --> CLASSIFICAZIONE COME COMUNALE

22) AUTOTUTELA --> CATEGORIE DI BENI, CASISTICA --> STRADE --> INIBIZIONE DI SBARRAMENTI

Copyright EXEO EDIZIONI – www.exeo.it

23) AUTOTUTELA --> CATEGORIE DI BENI, CASISTICA --> STRADE --> PRIVATIZZAZIONE ANAS, IRRILEVANZA

24) AUTOTUTELA --> CATEGORIE DI BENI, CASISTICA --> STRADE --> RICHIESTA DELLA TOSAP

25) AUTOTUTELA --> CATEGORIE DI BENI, CASISTICA --> STRADE --> STRADE SUL DEMANIO MARITTIMO

26) AUTOTUTELA --> CATEGORIE DI BENI, CASISTICA --> STRADE --> STRADE VICINALI

27) AUTOTUTELA --> COMPETENZA

28) AUTOTUTELA --> DELIMITAZIONE DEMANIALE

29) AUTOTUTELA --> DESTINATARI

30) AUTOTUTELA --> DIVIETO DI UTILIZZO

31) AUTOTUTELA --> LIMITI

32) AUTOTUTELA --> POTERE

33) AUTOTUTELA --> PRESUPPOSTI

34) AUTOTUTELA --> RAPPORTO CON GIUDIZIO PENALE

35) AUTOTUTELA --> RAPPORTO CON IL GIUDIZIO CIVILE

36) AUTOTUTELA --> RAPPORTO CON LA SDEMANIALIZZAZIONE

37) AUTOTUTELA --> SOPRAVVENIENZE NORMATIVE

38) AUTOTUTELA --> TERMINI

39) AUTOTUTELA --> TITOLARITÀ

40) AUTOTUTELA --> TOLLERANZA

41) INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE --> ALLOGGI DI SERVIZIO

42) INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE --> INGIUNZIONE EX RD 639/1910

43) INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE --> PRESCRIZIONE

44) INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE --> TITOLO

45) REATI --> ART. 1161 COD. NAV. --> BENE GIURIDICO

46) REATI --> ART. 1161 COD. NAV. --> CONFISCA

Copyright EXEO EDIZIONI – www.exeo.it

47) REATI --> ART. 1161 COD. NAV. --> ELEMENTO OGGETTIVO

48) REATI --> ART. 1161 COD. NAV. --> ELEMENTO SOGGETTIVO E BUONA FEDE

49) REATI --> ART. 1161 COD. NAV. --> INNOVAZIONI ABUSIVE

50) REATI --> ART. 1161 COD. NAV. --> MOMENTO CONSUMATIVO

51) REATI --> ART. 1161 COD. NAV. --> ORDINE DI DEMOLIZIONE

52) REATI --> ART. 1161 COD. NAV. --> RIFIUTI

53) REATI --> ART. 1161 COD. NAV. --> SEQUESTRO PREVENTIVO

54) REATI --> ART. 1161 COD. NAV. --> SOGGETTO ATTIVO

55) REATI --> ART. 423BIS C.P.

56) REATI --> ART. 632 C.P.

57) REATI --> ART. 633 C.P.

58) REATI --> ART. 633 C.P. --> BENE GIURIDICO

59) REATI --> ART. 633 C.P. --> CONCORSO CON ILLECITI AMMINISTRATIVI

60) REATI --> ART. 633 C.P. --> CONCORSO DI REATI

61) REATI --> ART. 633 C.P. --> ELEMENTO OGGETTIVO

62) REATI --> ART. 633 C.P. --> ELEMENTO SOGGETTIVO

63) REATI --> ART. 633 C.P. --> NATURA PERMANENTE

64) REATI --> ART. 633 C.P. --> OGGETTO MATERIALE

65) REATI --> ART. 633 C.P. --> PROCEDIBILITÀ

66) REATI --> ART. 635 C.P.

67) REATI --> ART. 635 C.P. --> CASELLI FERROVIARI

68) REATI --> ART. 650 C.P.

69) REATI --> REATI AMBIENTALI

70) REATI --> REATI DI FALSO

Copyright EXEO EDIZIONI – www.exeo.it

71) REATI --> SEQUESTRO PREVENTIVO

72) REATI --> STATO DI NECESSITÀ

73) REATI --> TRUFFA AI DANNI DELLO STATO

74) SANATORIA

75) SANZIONI AMMINISTRATIVE --> ART. 19 D. LGS. 374/1990

76) SANZIONI AMMINISTRATIVE --> ART. 23 D. LGS. 285/1992

77) SANZIONI AMMINISTRATIVE --> ART. 8 D.L. 400/1993

78) SANZIONI AMMINISTRATIVE --> INOSSERVANZA DI NORME SUI BENI PUBBLICI - ART. 1164 COD. NAV.

79) SANZIONI AMMINISTRATIVE --> SANZIONI COMMERCIALI

80) SANZIONI EDILIZIE

81) SCOPI UMANITARI

82) STATO DI NECESSITÀ

291) PATOLOGIA --> AUTOTUTELA --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE

292) PATOLOGIA --> AUTOTUTELA --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> ATTIVITÀ ESTRATTIVA

293) PATOLOGIA --> AUTOTUTELA --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CONCESSIONE CIMITERIALE

294) PATOLOGIA --> AUTOTUTELA --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA

295) PATOLOGIA --> AUTOTUTELA --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

311) PATOLOGIA --> AUTOTUTELA --> REVOCA --> CONCESSIONE DEMANIALE

312) PATOLOGIA --> AUTOTUTELA --> REVOCA --> CONCESSIONE DI PASSO CARRAIO

313) PATOLOGIA --> AUTOTUTELA --> REVOCA --> CONCESSIONE IMPIANTI PUBBLICITARI

314) PATOLOGIA --> AUTOTUTELA --> REVOCA --> CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI

315) PATOLOGIA --> AUTOTUTELA --> REVOCA --> CONCESSIONE-CONTRATTO

Copyright EXEO EDIZIONI – www.exeo.it

*La numerazione delle categorie è quella convenzionale rivestita dalle stesse all'interno della tassonomia generale della giurisprudenza del network TERRITORIO.IT (al quale appartiene la Rivista PATRIMONIOPUBBLICO.IT).*

Copyright EXEO EDIZIONI – www.exeo.it

## n°2 ABUSI DEI PRIVATI

TAR LAZIO, SEZIONE II TER ROMA n.680 del 21/01/2011 - Relatore: Maria Cristina Quiligotti - Presidente: Maddalena Filippi

Sintesi: **Non può dirsi abusiva l'occupazione per il periodo in cui sia stata autorizzata con decreto del presidente del TAR.**

Estratto: «Con il successivo ricorso per motivi aggiunti la ricorrente ha, quindi, impugnato la determinazione dirigenziale del Municipio I del Comune di Roma n. 2356 del 17.11.2006, con la quale - dato atto dell'intervenuta occupazione del suolo pubblico con un box metallico in assenza del previo rilascio della relativa concessione di posteggio, nel plateatico di Piazza Navona, in data 24.12.2005 - le è stato ordinato l'immediato ripristino dello stato dei luoghi. Ne ha dedotto l'illegittimità sia per vizi propri - per la ritenuta nullità della relativa notificazione, in quanto effettuata presso lo studio del proprio avvocato, per la legittimità dell'occupazione in virtù del decreto presidenziale n. 7596/2005 del 23.12.2005, e per la tardiva adozione del provvedimento impugnato, intervenuto quasi un anno dopo il fatto contestato e la conclusione della relativa edizione della manifestazione di cui trattasi - sia, in via derivata, per i medesimi motivi di cui al ricorso introduttivo.Il ricorso per motivi aggiunti è fondato nei limiti di cui di seguito.L'eccezione di nullità della notificazione del provvedimento impugnato non coglie nel segno per le medesime considerazioni al riguardo già in precedenza illustrate.Ed infatti il provvedimento impugnato si inserisce, come passaggio ulteriore, in una vicenda complessa che deve essere considerata in modo unitario: all'istanza del 21.11.2005 – con cui la ricorrente ha chiesto la riassegnazione dei posteggi nn. 32 e 71, resisi vacanti nell'edizione 2005/2006 della manifestazione in questione – ha fatto seguito una successiva istanza, depositata in copia agli atti, formulata direttamente dall'avv. Di Meglio, nell'interesse della ricorrente, giusta procura a margine, dalla cui epigrafe risulta che l'interessata ha eletto il proprio domicilio presso lo studio dell'avvocato medesimo, in Roma, alla via Innocenzo XI n. 8. Deve quindi ritenersi che la comunicazione dell'impugnata determinazione dirigenziale di ripristino dello stato dei luoghi sia stata correttamente effettuata, da parte del Comune, presso l'indirizzo eletto.Con un ulteriore profilo è stata dedotta la violazione del provvedimento giurisdizionale costituito dal decreto presidenziale n. 7596/2005 del 23.12.2005, con il quale, in via provvisoria, era stata accolta, ai sensi dell'art. 21, co.9. della L. del 6 dicembre 1971, n. 1034, l'istanza di sospensione dell'esecutività del provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo del giudizio, avuto riguardo al pregiudizio grave ed irreparabile che avrebbe avuto la ricorrente nelle more della trattazione collegiale dell'istanza cautelare avanzata.Il suddetto decreto è stato comunicato al Comune a cura della ricorrente immediatamente in data 24.12.2005, con allegata la copia del bollettino postale di avvenuto pagamento del COSAP per il posteggio n. 71 che la stessa aveva prontamente occupato.Nella medesima data del 24.12.2005 la ricorrente è stata perseguita dai VV.UU. per l'abusiva occupazione di suolo pubblico in quanto realizzata in assenza del previo rilascio della necessaria concessione, ai sensi dell'art. 14 bis della deliberazione C.C. n. 119/2005, con il v.a.v. n. 84927/B; quindi, soltanto con il provvedimento impugnato con il ricorso per motivi aggiunti, ossia la determinazione dirigenziale del Municipio I del Comune di Roma n. 2356 del 17.11.2006, notificata in data 22.11.2006, alla ricorrente è stato intimato il ripristino dello stato dei luoghi mediante la rimozione del materiale indicato nell'epigrafe ( ossia il box metallico con aggetto di

Copyright EXEO EDIZIONI – www.exeo.it

pensilina).Il decreto presidenziale è stato adottato ai sensi del richiamato art. 21, co. 9, della L. n. 1034 del 1971 che testualmente dispone che : " … Prima della trattazione della domanda cautelare, in caso di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio, il ricorrente può, contestualmente alla domanda cautelare o con separata istanza notificata alle controparti, chiedere al presidente del tribunale amministrativo regionale, o della sezione cui il ricorso è assegnato, di disporre misure cautelari provvisorie. Il presidente provvede con decreto motivato, anche in assenza di contraddittorio. Il decreto è efficace sino alla pronuncia del collegio, cui l'istanza cautelare è sottoposta nella prima camera di consiglio utile. Le predette disposizioni si applicano anche dinanzi al Consiglio di Stato, in caso di appello contro un'ordinanza cautelare e in caso di domanda di sospensione della sentenza appellata. …".Nel caso di specie la camera di consiglio per la trattazione collegiale dell'istanza cautelare di cui trattasi era stata fissata per il giorno 30.1.2006; ne consegue che, almeno fino alla predetta data, la misura cautelare era efficace e, pertanto, l'occupazione del posteggio in questione, effettuata dalla ricorrente, non poteva essere valutata in termini di illegittimità in quanto "coperta" dal citato provvedimento giurisdizionale.Va d'altra parte rilevato che – come lamenta la ricorrente - la determinazione dirigenziale da ultimo impugnata è stata adottata (in data 17.11.2006) a distanza di quasi un anno dall'accertamento del verificarsi del fatto (in data 24.12.2005) e, comunque, dalla conclusione della manifestazione nel contesto della quale la detta occupazione si è verificata (in quanto operante per il solo periodo 1.12.2005-6.1.2006).Ne consegue, per entrambi i profili dedotti, l'illegittimità dell'impugnato provvedimento dirigenziale di cui da ultimo.Deve, altresì, rilevarsi che il detto provvedimento, in realtà, proprio per essere intervenuto quando oramai la situazione in punto di fatto era radicalmente mutata ed il suo presupposto in concreto era venuto meno da tempo, non ha prodotto effetti; alla data dell'intervenuta notificazione dello stesso, infatti, non era in corso da parte della ricorrente alcuna occupazione abusiva di suolo pubblico, né si poteva ritenerne, in ogni caso, l'operatività per la successiva edizione della manifestazione che non aveva ancora avuto inizio.»

TAR CALABRIA, SEZIONE II CATANZARO n.205 del 03/03/2009 - Relatore: Pierina Biancofiore - Presidente: Vincenzo Fiorentino

Sintesi: **Sotto il profilo penale l'occupazione abusiva di suolo demaniale costituisce un reato permanente e la cui permanenza cessa con l'adozione della sentenza penale di condanna, o con lo sgombero dell'area o con il rilascio della concessione demaniale marittima.**

Estratto: «8. Parte ricorrente con la seconda censura ha insistito sulla inapplicabilità alla fattispecie del provvedimento sanzionatorio della demolizione poiché il Comune ha giustificato l'applicazione di tale sanzione in base agli articoli 27,29, 35 e 41 del d.P.R. n. 380 del 2001, "con il quale vorrebbe reprimere un ipotetico abuso edilizio realizzato prima dell'entrata in vigore delle suddette leggi."Anche tale tesi è destituita di fondamento. L'occupazione abusiva di suolo demaniale è un comportamento durevole nel tempo e nel caso in esame, in base al principio tempus regit actum, ai rapporti non ancora esauriti si applica la norma vigente al momento in cui essi sono in corso. Se è vero che sotto il profilo penale l'occupazione abusiva di suolo demaniale costituisce un reato permanente e la cui

Copyright EXEO EDIZIONI – www.exeo.it

permanenza cessa con l'adozione della sentenza penale di condanna, o con lo sgombero dell'area o con il rilascio della concessione demaniale marittima (tra le tante, Cassazione Penale, sezione III, 14 maggio 1998, n. 1546) tuttavia nel caso in esame è da rilevare che pur non risultando la ricorrente condannata per il reato di cui all'art. 1161 C.N., non ha provveduto a sgomberare il suolo demaniale, per come ingiuntole dalla Capitaneria di Porto di Crotone, con la conseguenza che del tutto legittimamente l'Amministrazione comunale ha proceduto con i due provvedimenti avversati. Al riguardo la Cassazione rileva, infatti, che l'uso del bene costituisce manifestazione univoca di illecito possesso del bene. (Cassazione penale, sezione III, 16 gennaio 1998, n. 1950).»

TAR PUGLIA, SEZIONE I LECCE n.52 del 14/01/2009 - Relatore: Carlo Dibello - Presidente: Aldo Ravalli

Sintesi: **In caso di ingiunzione di sgombero per reprimere l'abuso di un privato su beni demaniali, l'esercizio del potere di repressione dell'abuso può essere sufficientemente motivato attraverso la sintetica descrizione del comportamento antigiuridico posto in essere dal destinatario della ingiunzione di sgombero, senza richiedere una articolata motivazione.**

Estratto: «Con il primo motivo di gravame, la ricorrente contesta in radice il contenuto della ordinanza emanata dalla Capitaneria di Porto.Difetterebbe, in particolare, il presupposto fattuale a sostegno del provvedimento che ha ingiunto la chiusura del passo carrabile e la rimessa in pristino stato in quanto " dalla documentazione fotografica che si esibisce, risulta evidente che l'area in questione è uno spazio libero, che viene utilizzata dalla generalità dei cittadini"Da tanto dovrebbe trarsi la conclusione che " l'area subisce un uso generale , senza posizioni di particolare vantaggio per la ricorrente".Né sussisterebbe il pericolo che possa costituirsi sull'area demaniale in questione una servitù di passaggio o di accesso in favore della ricorrente per il decorso del tempo o con altre modalità , non essendo ciò configurabile per i beni demaniali.Il motivo non può essere accolto.La documentazione versata in atti dalla difesa erariale smentisce la prospettazione della ricorrente.Il provvedimento censurato è stato legittimamente emanato sul presupposto della abusiva utilizzazione di un'area demaniale marittima di 37 metri quadrati che la ricorrente, pur dopo la scadenza della concessione rilasciatale a tal fine dalla Capitaneria di Porto di Gallipoli, ha continuato a destinare a uso passo carrabile.Infatti, nonostante l'atto di rinuncia all'esercizio della concessione in questione, inoltrato dalla ricorrente già il 18.12.1993 , la Spiri ha serbato un comportamento concludente incompatibile con la fruizione generalizzata di quel tratto di demanio marittimo da parte di tutta la collettività e, dunque, in contrasto con la fisiologica destinazione del bene in questione . Invero, alla data del 16 marzo 1994 militari della delegazione di spiaggia di Ugento hanno potuto constatare l'abusiva occupazione dell'area da parte della ricorrente, non sussistendo più, a quella data, alcun provvedimento che legittimasse un uso speciale del demanio. Così come assume particolare significato, indipendentemente dall'accertamento di intervenute modifiche dello stato dei luoghi ad opera della interessata, l'esito del sopralluogo effettuato il 17 dicembre 1994, ben dopo la data di adozione del provvedimento di chiusura del varco carrabile contestato dalla signora Spiri.Al momento dell'accertamento si è riscontrato che sulla proprietà demaniale marittima è stato precostituito un vero e proprio diritto esclusivo di accesso, in quanto all'interno delle

Copyright EXEO EDIZIONI – www.exeo.it

proprietà private di cui sopra, insistono dei manufatti ad uso garage/posto macchina( vedi relazione della Capitaneria di Porto di Gallipoli del 13.2.1995). Il Collegio reputa, pertanto, che l'autorità marittima intimata abbia legittimamente esercitato il potere di repressione dell'abuso posto in essere dalla ricorrente , al fine di ripristinare la legalità violata e cioè di restituire il bene demaniale alla funzione che gli è propria .L'esercizio di detto potere può essere sufficientemente motivato attraverso la sintetica descrizione del comportamento antigiuridico posto in essere dal destinatario della ingiunzione di sgombero , senza richiedere una articolata motivazione ( II motivo di ricorso).»

## n°3 AUTOTUTELA

TAR PUGLIA, SEZIONE III BARI n.185 del 13/01/2012 - Relatore: Paolo Amovilli - Presidente: Pietro Morea

Sintesi: **Ai sensi dell'art. 823 c.c. e dell'art. 378 all. F legge 2248/1865 sussiste la titolarità in capo all'Amministrazione di poteri autoritativi a tutela del possesso dei beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, in alternativa ai mezzi ordinari di tutela a difesa del possesso esperibili di cui agli art. 1168, 1169 e 1170 c.c..**

Estratto: «- che conseguentemente, l'attività amministrativa di cui si chiede l'annullamento va qualificata quale espressione del potere di "autotutela esecutiva" ovvero di polizia demaniale (ex multis T.A.R. Calabria Catanzaro sez II, 10 giugno 2008, n.646) ai sensi degli artt 823 c. 2 c.c e 378 l. 20 marzo 1865 n.2248 all. F, in ordine alla quale sussiste la titolarità in capo all'Amministrazione di poteri autoritativi a tutela del possesso dei beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, in alternativa ai mezzi ordinari di tutela a difesa del possesso esperibili di cui agli art. 1168, 1169 e 1170 c.c. (ex multis Cass Sez Unite 18 ottobre 1986 n.6129, T.A.R. Friuli Venezia Giulia sez I 8 aprile 2011, n.184) ;- che le controversie quali quella per cui è causa relative alla contestazione delle modalità di esercizio del potere autoritativo di autotutela possessoria iure publico rientrano pacificamente nella giurisdizione esclusiva del G.A.(T.A.R. Friuli Venezia Giulia Trieste, sez. I, 08 aprile 2011, n. 184, Consiglio Stato, sez. V, 25 giugno 2010, n. 4064) in materia di "atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici" ai sensi oggi dell'art 133 c.1 b) c.p.a.;»

TAR SICILIA, SEZIONE III CATANIA n.519 del 01/03/2011 - Relatore: Alba Paola Puliatti - Presidente: Calogero Ferlisi

Sintesi: **A fronte della abusività del manufatto e dell'occupazione di area demaniale nessun concreto interesse pubblico può ritenersi prevalente.**

Estratto: «- Va, infine, rigettato l'ultimo motivo, col quale il ricorrente si duole della mancata valutazione dell'interesse pubblico, oltre che di quello privato, in quanto la struttura, che non arreca pregiudizio all'ambiente, funziona da richiamo turistico.A fronte della abusività

Copyright EXEO EDIZIONI – www.exeo.it

del manufatto e dell'occupazione di area demaniale nessun concreto interesse pubblico può ritenersi prevalente.»

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE V n.4064 del 25/06/2010 - Relatore: Francesca Quadri - Presidente: Stefano Baccarini

Sintesi: **L'autotutela possessoria in via amministrativa, esercitata ai sensi dell'art. 823 c.c., è finalizzata all'immediato ripristino dello stato di fatto preesistente, in modo da reintegrare la collettività nel godimento di un bene ed è esercitabile nell'ipotesi di turbative che impediscano o rendano disagevole il normale esercizio del diritto.**

Estratto: «Venendo al merito del ricorso, occorre esaminare se l'atto adottato dal Comune in conseguenza dell'inadempimento degli obblighi inerenti all'esercizio della servitù sia affetto dai vizi denunciati dall'appellante.Avuto riguardo al titolo costitutivo della servitù (art. 5 della convenzione del 1980), questa corrispondeva ad un pati consistente nel tollerare e sopportare in via permanente l'accesso, la sosta ed il parcheggio nei posti macchina di superficie, alle condizioni stabilite dall'amministrazione comunale.In via di principio, si osserva che l'autotutela possessoria in via amministrativa ,esercitata ai sensi dell'art. 823 c.c., è finalizzata all'immediato ripristino dello stato di fatto preesistente, in modo da reintegrare la collettività nel godimento di un bene ed è esercitabile nell'ipotesi di turbative che impediscano o rendano disagevole il normale esercizio del diritto (Cons. St. Sez. IV, 7.9.2006, n. 5209).I poteri di autotutela possono, pertanto , essere esercitati dalla p.a. non solo a difesa della proprietà demaniale , ma anche di una servitù pubblica, come potere di ingerenza straordinaria (Cass.civ. Sez. Un. ord. 24.8.2007 n. 17954).Nella specie, tuttavia, coglie nel segno il terzo motivo di ricorso con cui si lamenta che il potere di autotutela sia stato scorrettamente esercitato , con chiaro sviamento, per uno scopo non consentito dalla natura della servitù. Questa, invero, non permetteva al Comune di entrare in possesso dell'area privata svolgendo direttamente l'attività di gestione del parcheggio pubblico, ma comportava – come visto- la tolleranza da parte del proprietario dell'accesso , sosta o parcheggio da parte di chiunque. Pertanto, un provvedimento di spossessamento - o, addirittura , di espropriazione - del fondo servente si pone in netto contrasto con le finalità dei poteri di autotutela attribuiti all'amministrazione dall'art. 823 c.c. in quanto titolare di servitù pubblica e non può che giudicarsi illegittimo per eccesso di potere.»

TAR CAMPANIA, SEZIONE II SALERNO n.8539 del 07/06/2010 - Relatore: Francesco Gaudieri - Presidente: Luigi Antonio Esposito

Sintesi: **L'autotutela possessoria in via amministrativa "iure publico" finalizzata all'immediato ripristino dello stato di fatto preesistente, in modo da reintegrare la collettività nel godimento del bene, costituisce l'espressione di un potere generale desumibile dagli articoli 823 e 825 del codice civile nonché dall'articolo 378, secondo comma, della legge n. 2248 del 1865, allegato F, da**

Copyright EXEO EDIZIONI – www.exeo.it

**esercitare nell'ipotesi di turbative che impediscano o rendono disagevole il normale godimento del passaggio pubblico.**

Estratto: «4.a.1.- In linea di diritto va osservato che l'autotutela possessoria in via amministrativa "iure publico" finalizzata all'immediato ripristino dello stato di fatto preesistente, in modo da reintegrare la collettività nel godimento del bene, costituisce l'espressione di un potere generale desumibile dagli articoli 823 e 825 del codice civile nonché dall'articolo 378, secondo comma, della legge n. 2248 del 1865, allegato F, da esercitare nell'ipotesi di turbative che impediscano o rendono disagevole il normale godimento del passaggio pubblico.In particolare, i provvedimenti diretti al ripristino della viabilità costituiscono esercizio del potere sindacale contemplato dall'art.378 della legge 20 marzo 1865 n.2248 all.F, il quale configura una ipotesi di autotutela possessoria iuris publici in tema di strade sottoposte all'uso pubblico.In siffatte ipotesi, tuttavia, non sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo per l'accertamento, in via principale, della natura vicinale, pubblica o privata, della strada, o della servitù pubblica di passaggio, essendo dette questioni devolute alla giurisdizione del giudice ordinario.»

TAR CAMPANIA, SEZIONE VII NAPOLI n.7429 del 20/05/2010 - Relatore: Carlo Polidori - Presidente: Salvatore Veneziano

Sintesi: **All'autorità amministrativa è attribuito il potere di agire in autotutela per recuperare il possesso di beni pubblici, sia che si tratti di demaniali, sia che si tratti di beni patrimoniali indisponibili, ferma restando la possibilità di fare ricorso agli ordinari rimedi di tutela della proprietà e del possesso previsti dal codice civile.**

Estratto: «CONSIDERATO, in via preliminare, che:- secondo una consolidata giurisprudenza (Cons. Stato, Sez. V, 2 novembre 1998, n. 1558; T.A.R. Campania Napoli, Sez. VII, 4 dicembre 2008, n. 20998; 5 gennaio 2007, n. 67; T.A.R. Lazio Roma, Sez. I, 10 maggio 2006, n. 3432) all'autorità amministrativa è attribuito il potere di agire in autotutela per recuperare il possesso di beni pubblici, sia che si tratti di demaniali, sia che si tratti di beni patrimoniali indisponibili, ferma restando la possibilità di fare ricorso agli ordinari rimedi di tutela della proprietà e del possesso previsti dal codice civile;- nel caso in esame non è in contestazione la circostanza che l'immobile oggetto del provvedimento impugnato costituisca un bene appartenente al patrimonio indisponibile del Comune di Caserta, come affermato nella motivazione del provvedimento impugnato, né che l'Amministrazione abbia agito in autotutela per recuperare il possesso di tale immobile;»

TAR SICILIA, SEZIONE III CATANIA n.342 del 19/02/2010 - Relatore: Maria Stella Boscarino - Presidente: Calogero Ferlisi

Sintesi: **È legittimo l'ordine di ripristino dello stato dei luoghi che abbia come destinatario il proprietario dell'immobile abusivamente costruito su area**

Copyright EXEO EDIZIONI – www.exeo.it